



Milano lì, 16 Luglio 2026
Prot. n. 90 ON/ec

Alle
Aziende Associate
Loro Sedi

CIRCOLARE N. 35

OGGETTO: ALBO – Circolare del 14 luglio 2026, n. 7 - Utilizzazione codici dell'elenco europeo dei rifiuti.

L'entrata in vigore del Decreto del MASE del 26 marzo 2026 abroga e sostituisce integralmente i precedenti decreti ministeriali dell'8 aprile 2008 e del 13 maggio 2009, i quali disciplinavano i centri di raccolta dei rifiuti urbani differenziati in attuazione del D.lgs.152/2006. Questa evoluzione normativa produce un effetto diretto e immediato sulla gestione dei flussi all'interno delle strutture comunali poiché modifica l'elenco ufficiale dei materiali che i cittadini possono consegnare. L'impatto principale di tale variazione consiste nell'integrazione di ulteriori codici EER, espandendo e aggiornando così la gamma di tipologie di rifiuti che le utenze domestiche hanno la facoltà di conferire.

Il Comitato nazionale ha emanato nuove direttive per rispondere alla necessità di aggiornare la disciplina dei centri di raccolta e l'elenco dei rifiuti conferibili.

Il testo della circolare, stabilisce che per l'iscrizione nella categoria 1 è consentito l'utilizzo di codici EER che non appartengono al capitolo 20 dell'elenco europeo dei rifiuti, a patto che questi codici siano espressamente previsti dall'allegato 1 del decreto del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica del 26 marzo 2026. Per garantire la corretta tracciabilità e conformità normativa, le Sezioni competenti hanno l'obbligo di inserire una specifica dicitura formale nei provvedimenti amministrativi di iscrizione o di variazione. Questa annotazione deve essere riportata esattamente a fianco delle tipologie di rifiuti interessate e deve recare la dicitura precisa che identifica i rifiuti di cui all'allegato 1 al decreto del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica del 26 marzo 2026.

Iscrizione nella categoria 1.

Il testo stabilisce che per iscriversi nella categoria 1 è permesso utilizzare anche i codici EER che si trovano fuori dal capitolo 20 dell'elenco europeo dei rifiuti, come previsti dall'allegato 1 al decreto del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica del 26 marzo 2026. In tale circostanza, le Sezioni competenti hanno il compito di scrivere una precisa frase burocratica all'interno dei documenti ufficiali di iscrizione o di modifica dell'iscrizione. Questa frase di controllo, che va inserita esattamente accanto ai codici dei rifiuti interessati, deve dichiarare testualmente che si tratta di rifiuti di cui all'allegato 1 al decreto del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica del 26 marzo 2026.

Iscrizione nella categoria 4 o 5.

La disposizione stabilisce che per l'iscrizione nella categoria 4 è consentito utilizzare determinati rifiuti che possiedono una doppia caratteristica poiché da un lato sono identificati in modo esclusivo tramite i codici EER appartenenti al capitolo 20 ma dall'altro lato possono essere classificati come rifiuti speciali a causa della loro specifica provenienza originaria:

20 01 01 - carta e cartone;

20 01 08 - rifiuti biodegradabili di cucine e mense;

20 01 25 - oli e grassi commestibili;

20 02 01 - rifiuti biodegradabili (esclusivamente per taglio e sfalcio derivanti dalle attività di preparazione del cantiere).

Inoltre, i rifiuti indicati al punto 2 sono ammessi anche per l'iscrizione nella categoria 5 ma questa possibilità si attiva solo se tale categoria include già al suo interno i rifiuti speciali non pericolosi secondo quanto stabilito dall'articolo 212 comma 7 del decreto legislativo numero 152 del 2006.

La circolare del 24 gennaio 2012, n. 95, è abrogata.

❖ **Si allega circolare Albo n. 7.**

Cordiali saluti.

F.to il Direttore
Onofrio Nacci